

**STATUTO DELL'ENTE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO
"ATENA MUSIC ART – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

Art. 1 - Definizione - Denominazione e sede

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Attività

Art.5 - Raccolta Fondi

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

Art. 9 - Coordinamento

Art. 10 - Organizzazione

Art. 11 - Organi

Art.12 - L'Assemblea Regionale dei soci

Art. 13 - Il Comitato Esecutivo

Art. 14 - Il Presidente del Comitato Esecutivo – Responsabile della sede regionale

Art. 15 - Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

Art. 16 - Libri sociali

Art. 17 - Il Patrimonio

Art. 18 – Esercizio Sociale e Bilancio

Art. 19 - Personale retribuito

Art. 20 – Scioglimento dell'associazione

Art. 21 - Disposizioni finali



[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
A
Penede
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ART. 1 - DEFINIZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ATENA MUSIC ART ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

L'associazione, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa, ha sede legale nel Comune di Terni Via G. Menotti Serrati n.17. Successivi trasferimenti di sede all'interno del comune di Terni potranno essere deliberati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo, senza necessità di modifica del presente Statuto. Gli organi associativi potranno utilizzare nella denominazione dell'associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e subordinatamente all'iscrizione nei rispettivi registri.

ART. 2 - STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; l'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - FINALITA'

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati pur potendo tuttavia, laddove necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 cts, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, codice terzo settore.

In particolare, l'associazione di ispirazione sociale, culturale ed artistica svolge attività di promozione di attività culturali e artistiche che possano promuovere la cultura.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali rispetto a queste ultime e strettamente connesse alle attività in appresso specificate, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di interesse generale che l'Atena Music Art APS si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati pur potendo tuttavia, laddove necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 cts., assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, codice terzo settore, -, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

3.1 - finalità prioritaria in adempimento di disposizioni europee

L'associazione, anche in adempimento dei principi fissati dall'art. 101 del TFUE - persegue il prioritario fine di svolgere attività informativa nel campo della formazione, studio, promozione, approfondimento, applicazione, svolgimento, divulgazione e diffusione della musica, dello spettacolo e di tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte in genere. Il focus delle attività proposte è la divulgazione dell'arte e dello spettacolo unitamente alla formazione ed approfondimento dello stesso. Si prefigge di organizzare tutte quelle attività di interesse artistico come concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali e danzanti, proiezione di film, mostre di pittura e scultura, concorsi di poesia e narrativa e comunque qualsiasi organizzazione di interesse culturale.

L'associazione potrà organizzare, attraverso scuole private direttamente gestite, corsi di preparazione e di perfezionamento musicale, di apprendimento delle lingue, di introduzione all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e manageriale.

L'Associazione fornirà ai propri associati servizi di coordinamento delle proprie attività artistiche con gli Enti e Proloco, i Comuni, le Province, le Regioni nonché gli adempimenti INPS INAIL e fiscali riguardanti il settore

3.2- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art 3 del CTS sopra elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

3.3- L'associazione:

1. Organizza e promuove iniziative per i cittadini di informazione, sensibilizzazione ed educazione musicale, artistica, pittorica, teatrale attraverso spettacoli, mostre, etc;
2. Svolge attività formative di vario livello (stage, tirocini, alta formazione, master, etc.) per gli utenti in genere, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sociali e professionali;
3. Instaura per la migliore realizzazione del fine esclusivo della promozione artistica

ART. 4 - ATTIVITA'

ATENA MUSIC ART APS

- assicura un costante flusso di informazioni tra l'associazione ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative di promozione e divulgazione artistica e culturale
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono far parte dell'ATENA MUSIC ART APS le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

La qualità di associato si acquista mediante richiesta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, di aderire all'Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento e successivamente annotata nel libro degli associati.

Resta salvo il diritto di recesso per ciascuno degli associati.

La qualità di socio comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

Il Comitato Esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione quando la richiesta promani da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari all'Associazione.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo Statuto, ai deliberati del Comitato Esecutivo o abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti ovvero in caso di mancato pagamento della quota associativa, il Comitato Esecutivo può disporre la decadenza dall'associazione e dalla qualità di associato anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A circular stamp or signature.
- Middle: A long, flowing signature.
- Below that: A signature that appears to read "Antonio".
- Further down: A signature that appears to read "Antonio".
- Bottom: A signature that appears to read "Viti".

In caso di rigetto della domanda o decadenza dall'associazione e dalla qualità di associato, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'interessato che si è visto rifiutare la domanda di ammissione o dichiarare la decadenza può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che la prima Assemblea dei soci deliberi sulla domanda non accolta o sulla decadenza.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili; resta salva l'applicazione dell'art. 36 cts.

E' fatto divieto agli associati ed a tutti i componenti degli Organi sociali di effettuare versamenti e/o erogazioni economiche e/o finanziarie in favore dell'Atena Music Art APS, al fine di raggiungere il pareggio di bilancio, qualora il disavanzo sia determinato dalla partecipazione ad iniziative, attive o passive, svolte dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l'obbligo del versamento della quota associativa annuale o poliennale (di massima comunque non superiore al quinquennio) deliberata dal Comitato esecutivo.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Esecutivo dell'Associazione in armonia con quanto deliberato.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale o poliennale, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti che ritenga censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e quello nazionale e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Tuttavia le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.

ART. 9 - COORDINAMENTO

L'Atena Music Art APS, per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE

L'Atena Music Art APS è strutturata in un'organizzazione Comunale a raggio regionale e se necessario anche nazionale. Possono essere aperte nuove sedi qualora lo scopo associativo e il Comitato Direttivo ne accettino la promozione.

ART. 11 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Esecutivo;
- Presidente Comitato Esecutivo;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni tre anni.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente Comitato Esecutivo, con un preavviso di almeno dieci giorni ed è presieduta dallo stesso o dal soggetto nominato dagli intervenuti che nomina un segretario verbalizzante che lo coadiuvi nella conduzione dei lavori; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validità e la regolarità della seduta e delle deliberazioni. Delle riunioni si redige processo verbale che si conserva agli atti in apposito libro.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare tutti gli associati che siano iscritti nel Libro soci e siano in regola con il versamento della quota associativa almeno 60 giorni prima della riunione assembleare.

L'Assemblea degli associati può essere convocata secondo le seguenti modalità: invio di lettera semplice, email o telefax, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, o mediante affissione di appositi avvisi presso tutte le sedi territoriali e gli sportelli dell'associazione, o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i soci. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno che verrà trattato.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega scritta e rilasciata per la singola assemblea non più di tre altri associati.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- nomina del Presidente Comitato Esecutivo e dei componenti del Comitato Esecutivo di cui ne determina il numero;
- indirizzi e linee generali dei programmi e degli obiettivi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari o eventuali regolamenti

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
D
New Style
Antonella
Vili Arvine

- proposti dall'organo direttivo;
- delibera sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Qualora vengano meno le condizioni previste dalla legge applicabile per l'approvazione del rendiconto finanziario per cassa ovvero del bilancio di esercizio da parte del Comitato Esecutivo, tale deliberazione sarà sottoposta all'assemblea appositamente convocata.

Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 13 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea. E' composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri compreso il Presidente - Responsabile della sede regionale, nel numero che l'Assemblea stessa deciderà di determinare. Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati. La mera partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo non attribuisce diritto ad alcun compenso.

Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017:

- dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto degli scopi dell'associazione e delle norme statutarie anche nazionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- approvare preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto finanziario per cassa ovvero il bilancio di esercizio dell'Associazione;
- approvare ogni regolamento necessario ad assicurare l'efficiente, ordinato e continuo funzionamento dell'Associazione;
- compiere ogni atto di amministrazione non espressamente riservato all'Assemblea;
- delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti per l'espletamento di specifici atti di amministrazione;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare le convenzioni e gli accordi con altre associazioni e/o enti, in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- valutare l'andamento economico e finanziario dell'associazione;
- istituire gruppi di lavoro o dipartimenti tematici ai quali affidare il coordinamento di specifici settori di attività dell'associazione, l'elaborazione di iniziative, progetti e proposte. Il coordinamento dei dipartimenti tematici e dei gruppi di lavoro può essere affidato dal C.E. ad un proprio componente oppure ad un membro esterno, purché socio dell'associazione;
- deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente;
- determinare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;
- determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare e redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne ravvisi la necessità.

La convocazione è comunicata dal Presidente per iscritto, anche per via telematica o comunque con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la conoscibilità, con un preavviso non inferiore a tre giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

I membri del comitato esecutivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, salvo diversa decisione del Comitato Esecutivo.

ART. 14 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, salva ratifica di questo alla prima riunione successiva; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la facoltà di delegare - previa approvazione o ratifica del Comitato Esecutivo - le funzioni che riterrà opportune per il buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea provvederà alla nomina dell'organo di controllo e di revisione dei conti.

Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.

Spetta all'assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, sesto comma, CTS.

La composizione, le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali in formato cartaceo o digitale:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei verbali dell'assemblea;
- c) il libro dei verbali del comitato esecutivo;
- d) il libro dei verbali dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti qualora nominati;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta scritta motivata formulata all'organo di amministrazione.

ART. 17 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dall'Atena Music Art APS ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Le entrate dell'associazione sono rappresentate:

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Viti Sura
Quemille
Dario Andreoli
Pau J. L.



- quote associative;
- contributi di enti, agenzie, soggetti o istituzioni pubbliche e/o privati destinati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS mediante attività di sensibilizzazione su progetti ed iniziative dirette alla realizzazione delle attività di interesse generale previste nel presente statuto;
- ogni altra entrata compatibile con la finalità di natura generale dell'associazione, in conformità con il presente statuto e con la disciplina applicabile.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell' associazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statuari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'associazione o ne fanno parte.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascuno anno.

L'Associazione è tenuta a redigere il rendiconto finanziario per cassa, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale quando sussistano le condizioni previste agli artt. 13, commi 1 e 2 e 14 CTS.

Il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

ART. 19 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento è deliberato solo dall'Assemblea dei soci a norma del presente statuto e della legge. In tal caso con apposita delibera assembleare, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano salvo le deroghe espresse, le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.